

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2023, n. 25-6925

**Legge regionale n. 28/1999, articolo 14, comma 2. Fissazione della data di inizio delle vendite di fine stagione estive per l'anno 2023, in attuazione agli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

le vendite di fine stagione sono regolate dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede: *“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*;

in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato assunto in data 24 marzo 2011 il provvedimento n. 11/31/CR11f/C11, quale documento di coordinamento recante *“Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”*, al fine di superare le difformità di regolazione esistenti fra le regioni d'Italia nella materia delle vendite di fine stagione e favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza;

in base al suddetto provvedimento la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- il primo sabato del mese di luglio;

ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti di recepimento, che a livello regionale è stato adottato con D.G.R. n. 40-2947 del 28 novembre 2011;

in data 7 luglio 2016 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il provvedimento n. 16/85/CR07/C11, ad integrazione del sopra citato documento del 24 marzo 2011 recante *“Indirizzi unitari delle Regioni e Province autonome sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”*, recepito con D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016, con il quale le Regioni e le Province autonome hanno concordato:

- di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze sopra indicate;
- di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: *“qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.”*.

Premesso, inoltre, che, ai sensi della sopra richiamata D.G.R. n. 16-4101 del 24 ottobre 2016, l'attuale sistema è così articolato:

- le vendite di fine stagione invernali ed estive iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

- la durata delle vendite di fine stagione invernali ed estive è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla rispettiva data di inizio;
- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Preso atto che:

in data 20/03/2023 la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all'unanimità di posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione estive al 6 luglio 2023, anziché il 1° luglio, prevedendo di fatto una deroga al documento recante “*Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione*” del 24/03/2011 che individua nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio dei saldi estivi;

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22/03/2023 ha condiviso e approvato la proposta della Commissione Sviluppo Economico, che è stata accolta favorevolmente da parte della maggioranza delle Associazioni di categoria nazionali come risulta dalla seduta del 20/03/2023.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di stabilire che, in attuazione con gli indirizzi approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 marzo 2023, la data di inizio delle vendite di fine stagione estive, esclusivamente per l'anno 2023, è fissata dal 6 luglio;

di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori” di dare idonea diffusione di quanto disposto dalla presente deliberazione, richiamando, in particolare, che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 6 luglio 2023;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)